

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riduzione dell'importo, opponente, condanna alle spese del giudizio**

*Se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse.*

**Tribunale di Siena, sentenza del 22.5.2015, n. 415**

*...omissis...*

Gli attori (rispettivamente, debitrice principale e garante) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2010, emesso il 13/5/2010 per la somma di € 34.866,77, nonché per il pagamento di una penale (complessiva indennità mensile di € 2.367,31 dalla data di risoluzione contrattuale - 24/9/2009 - sino alla data di restituzione effettiva dei beni locati) e per la consegna di materiale informatico nonché di uno stampo per la costruzione di imbarcazioni.

In particolare, contestano la debenza di tale indennità in quanto la compagine opponente si è dichiarata disponibile sin dal 16/10/2009 (a seguito della propria morosità nel pagamento dei canoni) alla restituzione di quanto consegnatole in adempimento dei due contratti di leasing (conclusi il 23/4/2007 e 3/5/2007); inoltre lamentano che sono stati computati interessi moratori usurari.

La società locatrice nega che la locataria abbia adempiuto al proprio obbligo di restituzione (non collaborando neppure per far modo che incaricato dell'esponente potesse ritirare i beni in parola) e nega che il tasso soglia possa riferirsi agli interessi moratori (del resto, spiega, per determinare l'usurarietà si deve fare riferimento al tasso ufficiale vigente al momento di conclusione del contratto e calcolato con la maggiorazione indicata dall'ABI).

Il processo si interrompeva per il fallimento della compagine debitrice (dichiarato il 28/10/2014 dal Tribunale di Patti). La Curatela fallimentare ha riassunto il giudizio nel febbraio del corrente anno, ribadendo le precedenti difese.

L'opposizione è sostanzialmente infondata.

Gli accordi negoziali emergono dalle produzioni documentali in atti.

La locataria ammette di non aver compiutamente adempiuto agli obblighi di pagamento dei canoni né di aver provveduto, a seguito della risoluzione contrattuale, alla spontanea ed effettiva restituzione del bene locato (sul punto le richieste istruttorie dell'opponente sono irrilevanti perché l'obbligo di riconsegna non può esaurirsi nella mera "disponibilità" a consentire l'altrui ritiro, ma nella cura ed onere di recapitare il bene presso il luogo indicato dalla concedente, ricorrendo se del caso alla messa in mora del creditore ex artt. 1206 e ss. c.c.).

Venendo all'esame dei soli rilievi sul computo degli interessi moratori (in osservanza dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di una pattuizione contrattuale, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore: Cass. Sentenza n. 24483 del 30/10/2013), come correttamente rilevato dalla società opposta, la legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108 (che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione), non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Cass. Sentenza n. 15621 del 12/07/2007).

Peraltro, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996 riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (Cass. Sentenza n. 5324 del 04/04/2003; Sentenza n. 350 del 09/01/2013).

Considerato che, in relazione all'epoca di conclusione dei due contratti, i tassi soglia da prendere in considerazione erano quelli stabiliti nel D.M. del 20/3/2007 ovvero 9,51% per i contratti di leasing superiori ad E 50.000 ed 11,91% per contratti di valore superiore ad E 25.000 ma inferiore ad E 50.000; e, poiché pacificamente nella specie la compagine opposta ha applicato per entrambi i negozi lo stesso tasso di mora (11,75%), gli accessori sono in tale eccedenza illeciti con riferimento al solo contratto di locazione finanziaria n. 1154676 (relativo al bene di maggior valore).

Al riguardo è necessario rimandare alla sentenza della S.C. dell'11 gennaio 2013 n. 602, la quale afferma: "trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108, va richiamato la xxxx. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di

sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia."

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato nella sola parte relativa a tale computo, mancando ogni altra contestazione sulle affermate poste creditorie; in altri termini, la domanda originaria della creditrice va sostanzialmente accolta, salvo diversamente computare per il contratto di locazione, attinente allo stampo per imbarcazioni, il tasso dei relativi interessi moratori.

Ai fini del regolamento delle spese, va rilevata, la sostanziale legittimità dell'altrui iniziativa monitoria giacché, sulla scorta di quanto sin qui osservato, quando avvenne l'emissione dell'ingiunzione il credito era apprezzabile (e la fondatezza dei motivi dell'opposizione deve essere valutata con riferimento alla data di emissione del suddetto decreto: Cass. Sez. II, sent. n. 1690 del 08-04-1989, xxxx rv 462446; Cass. Sez. Lav., sent. n. 4869 del 26-04-1993, xxx Autotrasporti c. xxx rv 482039; Sez. II, sent. n. 12278 del 16-11-1992, xxx. di Via Appia 1 rv 479562; Sez. II, sent. n. 5336 del 13-06-1997, Prima c. Condominio xxxx n. 54, Bari rv 505191).

Invero, nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente.

Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pur per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse (Cass. Sez. II, sent. n. 1977 del 21-03-1983, Poli c. Isola rv 426830).

Le spese seguono nella specie la sostanziale soccombenza.

p.q.m.

revoca il decreto opposto, ma condanna parte opponente alla riconsegna dei beni oggetto dei contratti di leasing nn. 1154864 e 1154676, nonché al pagamento di € 32.271,97, a titolo di canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione negoziale, nonché di mensili € 986,14 ed € 1.381,17 (oltre IVA) dal 24/9/2009 sino all'effettiva restituzione dei beni suddetti, a titolo di indennità per mancata riconsegna, oltre interessi moratori nella misura convenzionalmente stabilita nel contratto n. 1154864 e, per il contratto n. 1154676, nel limite dei tassi soglia come meglio spiegato in motivazione, secondo le decorrenze contrattuali;

condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.178 di cui € 6.000 per compenso di avvocato ed € 178 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.